DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 3

Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia

Gli allievi agenti di polizia frequentano, presso le scuole per agenti, un corso della durata di sei mesi e non possono essere impegnati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita', sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova hanno la qualita' di agente di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria. Essi compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialita' della Polizia di Stato, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della predetta selezione attitudinale. Il periodo pratico, in quanto possibile, deve essere svolto con assegnazione dell'agente in prova a personale esperto dell'ufficio, reparto o specialita'. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1. Nel caso di giudizio sfavorevole, gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo pratico.

Versione in vigore dal 18 aprile 1987, non più in vigore dal 17 giugno 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146
Capo	I — Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della polizia di stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia/art-3-corsi-di-formazione-per-allievi-agenti-ed-agenti-di-polizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it